

VERBALE DI RINNOVO AL CCNL
PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI
DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Il giorno 6 ottobre 1988, in Roma, presso la sede dello SNEBI via di S. Teresa n. 23

tra

il Sindacato Nazionale Enti di Bonifica irrigazione e Miglioramento Fondiario (SNEBI), rappresentato del Presidente Prof. Giuseppe Lo Manto, Vice Presidente Dott. Enrico Quaini, dal Segretario Nazionale Avv. Anna Maria Martuccelli e dai componenti la Commissione trattative: Dott. Gianluigi Baglioni, Cav. Bruno Berto, Dott. Guido Bettini, Avv. Luciano Sinelli e Dott. Renato Marsicola assistiti dal Dott. Antonio Pocci

e

il Sindacato Nazionale Dirigenti dei Consorzi di Bonifica ed Enti simili, rappresentato dal Presidente Ing. Angelo Bianchi e dal Vice Presidente Dott. Silvano Marsella, del Presidente della Commissione Trattative Avv. Francesco Papa, dall'Ing. Roberto Cecchinato e del Dott. Guglielmo Pegoraro

si stipula il seguente accordo:

i contratti collettivi nazionali 28/7/1970 e 20/11/1970 e successive modifiche ad integrazioni sono rinnovati fino al 31/12/1990 alle seguenti condizioni:

- 1) Il numero delle classi dei minimi di stipendio di cui alle tab. all. "A" ai c.c.n.l. 28/7/1970 e 20/11/1970 e successive modificazioni è ridotto, secondo l'intesa raggiunta in data 14/10/1987, da 9 e 6.
- 2) Al Direttore Generale sono applicabili la 1^a e la 2^a classe; al Direttore e al Direttore Unico le classi comprese tra la 1^a e la 4^a; al Direttore di servizio le classi comprese tra la 4^a e la 6^a.
- 3) Per i dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente accordo, le norme di cui al precedente punto troveranno applicazione con le gradualità, alle condizioni e nei termini di seguito indicati:

DIRETTORI GENERALI

Ai Direttori Generali ai quali, alla data del 31 dicembre 1987, era attribuita la 4^a classe di stipendio, la differenza tra gli importi al 31/12/1987 del minimo di stipendio base della 2^a classe e del minimo di stipendio base della 4^a classe è attribuito, gradualmente, in quattro

scaglioni annui di pari importo, decorrenti, rispettivamente, dall'1/1/1988; 1/1/1989; 1/1/1990; 1/1/1991. - Ai Direttori Generali mi quali, alla data del 31 dicembre 1987, era attribuita la 3^a classe di stipendio, la differenza tra gli importi al 31/12/1987 del minimo di stipendio base della 2^a classe e del minimo di stipendio base della 3^a classe è attribuito, gradualmente, in tre scaglioni annui di pari importo, decorrenti, rispettivamente, dall'1/1/1988; 1/1/1989; 1/1/1990.

DIRETTORI E DIRETTORI UNICI

Ai Direttori e Direttori Unici ai quali, alla data del 31/12/1987 era attribuita una classe di stipendio compresa tra la 5^a e la 9^a la differenza tra gli importi al 31/12/1987 del minimo di stipendio base della 4^a classe e del minimo di stipendio base in godimento alla stessa data è attribuita gradualmente in scaglioni annui così determinati:

- Direttore o Direttore Unico già inquadrato in 9^a classe: la differenza tra gli importi al 31/12/1987 del minimo di stipendio base della 4^a classe e del minimo di stipendio base della 9^a classe è attribuito gradualmente in sei scaglioni annui di pari importo, decorrenti, rispettivamente, dell'1/1/1988; 1/1/1989; 1/1/1990; 1/1/1991; 1/1/1992; 1/1/1993.
- Direttore o Direttore Unico già inquadrato in 8^a classe: la differenza tra gli importi al 31/12/1987 del minimo di stipendio base della 4^a classe e del minimo di stipendio base dell'8^a classe è attribuito gradualmente in quattro scaglioni annui di pari importo, decorrenti, rispettivamente, dall'1/1/1988; 1/1/1989; 1/1/1990; 1/1/1991; 1/1/1992; 1/1/1993.
- Direttore o Direttore Unico già inquadrato in 7^a classe: la differenza tra gli importi al 31/12/1987 del minimo di stipendio base della 4^a classe e del minimo di stipendio base della 7^a classe è attribuita gradualmente in quattro scaglioni annui di pari importo, decorrenti, rispettivamente, all'1/1/1988; 1/1/1989; 1/1/1990; 1/1/1991.
- Direttore o Direttore Unico già inquadrato in 6^a classe: la differenza tra gli importi al 31/12/1987 del minimo di stipendio base della 4^a classe e del minimo di stipendio base della 6^a classe è attribuita gradualmente in due scaglioni annui di pari importo, decorrenti, rispettivamente, dell'1/1/1988 e 1/1/1989.
- Direttore o Direttore Unico già inquadrato in 5^a classe: la differenza tra gli importi al 31/12/1987 del minimo di stipendio base della 4^a classe e del minimo di stipendio base della 5^a classe è attribuito per intero con decorrenza 1/1/1988.

DIRETTORI DI SERVIZIO

Ai Direttori di servizio ai quali, alla data del 31/12/1987 era attribuita una classe di stipendio compresa tra la 7^a e la 9^a la

differenza tra gli importi al 31/12/1987 del minimo di stipendio base della 6^a classe e del minimo di stipendio base in godimento alla stessa data è attribuita gradualmente in scaglioni annui così determinati:

- Direttori di servizio già inquadrati in 9^a classe: la differenza tra gli importi al 31/12/1987 del minimo di stipendio base della 6^a classe e del minimo di stipendio base della 9^a classe è attribuita gradualmente in cinque scaglioni annui di pari importo, decorrenti, rispettivamente, dall'1/1/1988; 1/1/1989; 1/1/1990; 1/1/1991; 1/1/1992.
- Direttori di servizio già inquadrati in 8^a classe: la differenza tra gli importi al 31/12/1987 del minimo di stipendio base della 6^a classe e del minimo di stipendio base dell'8^a classe è attribuito gradualmente in tre scaglioni annui di pari importo, decorrenti, rispettivamente, dall'1/1/1988; 1/1/1989; 1/1/1990.
- Direttori di servizio già inquadrati in 7^a classe: la differenza tra gli importi al 31/12/1987 del minimo di stipendio base della 6^a classe e del minimo di stipendio base della 7^a classe è attribuita per intero con decorrenza 1/1/1988.

4) Ai dirigenti indicati al precedente punto 3). in aggiunta agli aumenti ivi indicati saranno corrisposti anche gli aumenti di cui al successivo punto 5), con le decorrenze ivi stabilite, relativi alle nuove classi di stipendio ad essi riconosciute.

5) Con le decorrenze sottoindicate la tabella delle classi, ridotte da nove a sei, dei minimi di stipendio base, allegato "A" ai citati contratti collettivi nazionali, 28/7/1970 e 20/11/1970, è modificata aggiungendosi i seguenti importi:

	la decorrere 1/1/1988	la decorrere 1/1/1989	la decorrere 1/1/1990
I°	124.000	124.000	124.000
II°	115.000	115.000	115.000
III°	106.000	106.000	106.000
IV°	103.000	103.000	103.000
V°	99.000	99.000	99.000
VI°	96.000	96.000	96.000

6) Fermo restando quanto disposto ai punti 4 e 5 per i dirigenti indicati al punto 3, la tabella dei minimi di stipendio, allegata ai c.c.n.l. 28/7/1970 e 20/11/1970 e successivi accordi modificativi, è modificato come acque con le decorrenze sottoindicate:

	la decorrere 1/1/1988	la decorrere 1/1/1989	la decorrere 1/1/1990
I°	1.893.000	2.017.000	2.141.000
II°	1.761.000	1.876.000	1.991.000
III°	1.625.000	1.731.000	1.837.000
IV°	1.571.000	1.674.000	1.777.000
V°	1.517.000	1.616.000	1.715.000
VI°	1.463.000	1.559.000	1.655.000

7) Gli importi dell'indennità di funzione di cui al punto 2) dell'accordo 25 luglio 1985 sono modificati, con le decorrenze indicate, come segue:

	1/1/1988	1/1/1989	1/1/1990
Direttore di servizio	175.500	189.000	202.500
Direttore	208.000	224.000	240.000
Direttore Generale	260.000	280.000	300.000

8) Gli importi delle pensioni dirette ed indirette maturate sino al 31/12/1987, calcolate al netto delle ritenute dei 2/3 della pensione INPS o di altra pensione previdenziale e della eventuale indennità di contingenza, sono aumentati, con decorrenza 1/1/1988, del 9% con un minimo garantito di £. 100.000 per i titolari di pensione diretta e di £. 50.000 per i titolari di pensione di reversibilità.

La disposizione di cui sopra si applica e tutti indistintamente i trattamenti di pensione in qualunque epoca e sotto la vigenza di qualsiasi regolamentazione maturati entro la data del 31 maggio 1982.

Analogo trattamento compete e quelle pensioni eventualmente maturate in caso di cessazione del rapporto per soppressione di posto, dispensa nell'interesse del servizio, infortunio e malattia per causa di servizio e decorrere del 10 giugno 1982.

S.N.E.B.I.

F.to

Prof. Giuseppe Lo Mento

Dott. Enrico Quaini

Avv. Anna Maria Martuccelli

Dott. Gianluigi Baglioni

Cav. Bruno Berto

Dott. Guido Bettini

Avv. Luciano Binelli

Sindacato Nazionale Dirigenti della Bonifica Integrale e degli Enti di Sviluppo

F.to

Ing. Angelo Bianchi

Avv. Francesco Papa

Dott. Guglielmo Pegoraro

Dott. Silvano Marsella

Ing. Roberto Cecchinato

2222

þþþþ